

ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Impossibilità di estendere il fallimento della società di capitali a quella di persone partecipata “di fatto”

di **Mattia Polizzi**

Trib. Como, decreto 7 maggio 2015

[Scarica l'ordinanza](#)

(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare, art. 147; cod. civ. art. 2361, 2384)

Il fallimento, cioè di dichiarazione in fronti di una società a responsabilità limitata, non può essere esteso alla società di fatto che non ha quale status o venga per facta coincidentia.

CASO Il Tribunale di Como, in sede di richiesta di estensione del fallimento, non chiede l'estensione ai soci della società di fatto, ma si è limitato a verificare la sussistenza della società di fatto ed invocando le esimenti di cui all'art. 1 l. fall..

La richiesta di estensione del fallimento viene respinta in ragione della non ammissibilità della richiesta, per la violazione del disposto di cui all'art. 2361 cod. civ.:

Il Tribunale di Como respinge la richiesta di estensione del fallimento, prendendo così in considerazione una società di fatto e una società di persone, come comprese nei concetti – in

Secondo un primo orientamento, di fatto, dal decreto in epigrafe (cf. anche per il 2017 di cui al quarto comma dell'art. 2361 cod. civ.).

Secondo una diversa opinione (cf. decr. Trib. di Com., dep. 03/07/2015, data 2015/06/07, 745/746 e possibilità di estensione del fallimento).

Nella sentenza, in primo luogo, viene un argomento di tipo letterale: considerato che il disposto di cui all'art. 2361 cod. civ. opera in via di norma, secondo il noto criterio per cui, in

l'impostazione in cui il disposto di cui all'art. 2361 cod. civ. è contenuta, non è confortata dal dettato dell'art. 2361 cod. civ. che, in materia di società di fatto, non prevede la possibilità di estensione del fallimento (eventuale) decedente anche dalla totale partecipazione patrimoniale della società di fatto.

Infine, diversamente orientato, si finirebbe per valorizzare eccessivamente l'operato degli azionisti, in violazione delle tutele di cui all'art. 2361 cod. civ. in materia di partecipazione,